



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTO

Comune di Borgo d'Anaunia



Protocollo: 0005490

Data: 23/06/2020 Fasc:

**Servizio Bacini Montani**  
**Ufficio Pianificazione, supporto tecnico e demanio idrico**

Via G.B. Trener, 3 - 38121 Trento


T +39 0461 495562

F +39 0461 495701

pec serv.bacinimontani@pec.provincia.tn.it

@ bacinimontani.upstdi@provincia.tn.it

web www.bacinimontani.provincia.tn.it

**COMUNE DI BORGO D'ANAUNIA**

P.ZA S. GIOVANNI 9

LOC. FONDO

38019 BORGO D'ANAUNIA (TN)

## STAZIONE FORESTALE DI FONDO

V. Merano 19

LOC. FONDO

38013 BORGO D'ANAUNIA (TN)

e p.c.

UFFICIO DISTRETTUALE FORESTALE  
DI CLES

V. FILZI 15-17

38023 CLES (TN)

S138/U308/2020/18.5-2020-127 - ELF/pb

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: REVOCA delle concessioni assentite al COMUNE DI FONDO, n. 6341 di data 18/05/1992, che autorizzava la stipulazione del disciplinare n.15747 di racc. di data 15/10/1992 (in scadenza il 31/12/2021) e n. 13490 di data 24/11/1995, che autorizzava la stipulazione del disciplinare n.25129 di racc. di data 29/09/1998 (in scadenza il 31/12/2024); CONCESSIONE, agli effetti idraulici e patrimoniali, per la ricostruzione di due passerelle pedonali sulla roggia di Fondo o rio Sass, nei pressi della p.ed. 823 C.C. Fondo e della p.f. 3339/3 C.C. Fondo, loc. Val delle Seghe. Invio determinazione.

**Pratica n. 40939 (da citare nella corrispondenza)**

Con riferimento alla richiesta presentata in data 04 febbraio 2020 si invia in allegato la determinazione n. **396** di data **05 giugno 2020** con la quale il Dirigente dello scrivente Servizio ha approvato l'intervento di cui all'oggetto.

Si fa presente che su richiesta dell'interessato potrà essere rilasciata copia conforme all'originale della determinazione sopra citata, previo recapito allo scrivente di n° 2 marche da bollo da Euro 16,00.

Si rammenta al richiedente la necessità di leggere attentamente le prescrizioni tecniche ed operative presenti nella determinazione allegata e di comunicare l'inizio dei lavori nei termini ivi stabiliti alla Stazione Forestale di competenza e al personale tecnico del Servizio Bacini Montani.

Copia della citata determinazione viene inviata all'Ufficio Distrettuale Forestale di Cles ed alla Stazione Forestale di Fondo, unitamente – solo per quest'ultima – ad una copia dei progetti autorizzati, per le funzioni di vigilanza di cui all'art. 16 primo comma, della L.P. 08.07.1976 n. 18 e s.m.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE  
- dott. Roberto Coali -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati: c.s.

*Responsabile del procedimento e referente per informazioni di carattere tecnico:*

**ing. Foradori Elena**

tel. 0461-495963 - fax 0461-495701

e-mail: elena.foradori@provincia.tn.it



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO BACINI MONTANI

Prot. n. U308-ELF/pb

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 396 DI DATA 05 Giugno 2020**

**OGGETTO:**

L.P. 08.07.1976 n. 18 e s.m.- R.D. 25.07.1904 n. 523 REVOCA delle concessioni assentite al COMUNE DI FONDO, n. 6341 di data 18/05/1992, che autorizzava la stipulazione del disciplinare n.15747 di racc. di data 15/10/1992 (in scadenza il 31/12/2021) e n. 13490 di data 24/11/1995, che autorizzava la stipulazione del disciplinare n.25129 di racc. di data 29/09/1998 (in scadenza il 31/12/2024); CONCESSIONE, agli effetti idraulici e patrimoniali, per la ricostruzione di due passerelle pedonali sulla roggia di Fondo o rio Sass, nei pressi della p.ed. 823 C.C. Fondo e della p.f. 3339/3 C.C. Fondo, loc. Val delle Seghe. RICHIEDENTE: COMUNE DI BORGIO D'ANAUNIA (TN) Pratica n. 40939 ACCOGLIMENTO CON PRESCRIZIONI

## IL DIRIGENTE

- Vista la domanda di data 03/02/2020 prot. n. C\_M429/1040 pervenuta allo Scrivente in data 04/02/2020 prot.n. 73752 relativa all'oggetto, con la quale il **COMUNE DI BORGO D'ANAUNIA, con sede a BORGO D'ANAUNIA, P.ZA S. GIOVANNI 9 - FONDO - , codice fiscale n. 02571060223**, ha chiesto la concessione per la ricostruzione di due passerelle pedonali sulla roggia di Fondo o rio Sass (iscritto al n. 874 dell'elenco delle acque pubbliche e individuato in quel tratto con le pp. ff. demaniali 3339/2 e 325/3 C.C. Fondo), nei pressi della p.ed. 823 C.C. Fondo e della p.f. 3339/3 C.C. Fondo, loc. Val delle Seghe;
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6341 di data 18/05/1992, che autorizzava la stipulazione del disciplinare n.15747 di racc. di data 15/10/1992, sottoscritto in via preliminare dal concessionario Comune di Fondo, con la quale veniva rilasciata la concessione per eseguire la costruzione di una passerella in legno sul rio Sass o roggia di Fondo (p.f. demaniale 325/3 C.C. Fondo – partita tavolare 479 – superficie in concessione 55,00 mq), con decorrenza 18/05/1992 e scadenza 31/12/2021 (pratica SM 5989);
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 13490 di data 24/11/1995, che autorizzava la stipulazione del disciplinare n.25129 di racc. di data 29/09/1998, sottoscritto in via preliminare dal concessionario Comune di Fondo, con la quale veniva rilasciata la concessione per il mantenimento della passerella in legno sulla roggia di Fondo o rio Sass o (p.f. demaniale 3339/2 C.C. Fondo – partita tavolare 479 – superficie in concessione 72,00 mq), nell’ambito dei lavori di ripristino del sentiero boschivo “Lago Smeraldo – Sedruna” con decorrenza 24/11/1995 e scadenza 31/12/2024 (pratica SM 5999);
- Considerate che le due passerelle di cui ai punti precedenti verranno completamente demolite e ricostruite nello stesso punto;
- Preso atto delle risultanze e dell'istruttoria tecnica effettuata dall'Ufficio Pianificazione, supporto tecnico e demanio idrico al fine di stabilire le prescrizioni necessarie per il rilascio della presente concessione;
- Accertato, altresì, che quanto richiesto rientra nelle operazioni riguardanti i beni del demanio idrico e interessa la fascia di rispetto idraulico;
- Vista la lett. e) del primo comma dell'art. 8 del D.P.R. 20.01.1973 n. 115 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione”, sostituita con il primo comma dell'art. 1 del D.Leg. 11.11.1999, n. 463 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di demanio idrico e di opere idrauliche”;
- Vista la L.P. 08.07.1976 n. 18 e s. m., concernente norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi;
- Visto quanto disposto dal Decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2013, n.22-124/Leg concernente il Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n.18
- Considerato che i lavori in premessa risultano contemplati nell'art. 4 (“Concessioni ordinarie di aree demaniali”) del Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n.18 e s.m. (Legge provinciale sulle acque pubbliche);
- Vista la L.P. 03.04.1997, n. 7, concernente “Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento”;
- Visto quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., concernente il Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- Visto il D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 36-108/leg. concernente "Modifiche al D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. ";

## DETERMINA

1) di **REVOCARE**, con decorrenza data del presente provvedimento, per le motivazioni espresse in premessa, le concessioni assentite al **COMUNE DI FONDO**, n. 6341 di data

18/05/1992, che autorizzava la stipulazione del disciplinare n.15747 di racc. di data 15/10/1992 (in scadenza il 31/12/2021) e n. 13490 di data 24/11/1995, che autorizzava la stipulazione del disciplinare n.25129 di racc. di data 29/09/1998 (in scadenza il 31/12/2024);

2) di **CONCEDERE**, ai soli fini idraulici e patrimoniali e fatti salvi i diritti di terzi, al **COMUNE DI BORGO D'ANAUNIA, con sede a BORGO D'ANAUNIA, P.ZA S. GIOVANNI 9 - FONDO - , codice fiscale n. 02571060223**, l'esecuzione degli interventi diretti a ricostruire due passerelle pedonali sulla roggia di Fondo o rio Sass, nei pressi della p.ed. 823 C.C. Fondo e della p.f. 3339/3 C.C. Fondo, loc. Val delle Seghe, per una superficie di m<sup>2</sup> 38,00 circa per ogni passerella, secondo il progetto dd. gennaio 2022 (01. relazione tecnica, 02. relazione paesaggistica, 03. documentazione fotografica, 04.estratti cartografici, 05.strumenti urbanistici, tav.01 planimetria di rilievo, tav.02planimetria di progetto, tav.03 planimetria di raffronto, tav.04 sezioni) a firma del dott.arch. Giuliano Moscon, (relazione di calcolo, tav.S1 tavola strutturale di dettaglio, tav.S2 tavola strutturale di dettaglio, tav.S3 plinti di fondazione carpenteria) a firma del dott.ing. Mauro Turri, (relazione idrologica e idraulica e piano di gestione delle emergenze) a firma del dott.ing. Michele Vanzo, stabilendo la **decorrenza della concessione a partire dalla data di emissione del presente provvedimento e scadenza legata alla vita dell'opera o all'esercizio e alla gestione dell'impianto o del servizio** (vedi comma 3 e comma 4 dell'art.7 del Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n.18 e s.m. Legge provinciale sulle acque pubbliche), senza impegnare in alcun modo l'Amministrazione nell'eventuale suo rinnovo.

La validità del presente provvedimento è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni di carattere tecnico-operativo:

- A. la deviazione del flusso idrico dovrà essere garantita mediante tubazioni od altri appositi accorgimenti tecnici;
- B. dovrà essere evitata la rimozione di massi di grosse dimensioni presenti in alveo, nonché il loro utilizzo per la realizzazione di manufatti. Le spalle del ponte non dovranno in alcun caso costituire un restringimento di sezione laterale;
- C. a conclusione dei lavori l'alveo dovrà essere ripristinato come in origine;
- D. l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato, con preavviso di almeno 15 gg. alla Stazione Forestale di Fondo (tel. 0463/831208), al personale tecnico del Servizio Bacini Montani (ing. Foradori Elena tel. 3666337148, sig. Walter Panizza tel. 3357628954). Ulteriori prescrizioni integrative potranno essere date dallo stesso personale tecnico in fase di esecuzione dei lavori al fine di ottimizzare la funzionalità idraulica ed ecologica degli interventi;
- E. **i lavori in premessa nel rispetto delle relative prescrizioni tecnico-operative, dovranno essere eseguiti entro il 31/12/2024**, salvo proroga o rinnovo da chiedere con istanza motivata entro i termini di scadenza stabiliti. Alla scadenza del termine per l'esecuzione dei lavori il tratto d'alveo interessato dagli interventi in oggetto dovrà essere sgombero da ogni impedimento che possa influire negativamente sul buon regime delle acque;
- F. **dovranno essere presentate al Servizio Bacini montani le comunicazioni di inizio e fine lavori. La comunicazione di fine lavori dovrà contenere una relazione sottoscritta dal direttore dei lavori o, in mancanza, dal titolare del provvedimento, che attesta la conformità delle opere al progetto presentato e alle prescrizioni impartite;**
- G. il soggetto titolare della concessione, ai sensi dell'art.7 comma 4 del Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n.18 e s.m ha l'**obbligo di presentare, alla struttura provinciale competente, ogni dieci anni dal rilascio della concessione (primo termine 31/12/2029) una comunicazione che attesta il rispetto delle prescrizioni impartite** in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, accompagnata da una relazione sottoscritta da un tecnico abilitato sullo stato di consistenza delle opere, che ne certifica la stabilità e la compatibilità idraulica;
- H. il Concessionario in caso di modifiche all'opera dovrà fare richiesta alla struttura provinciale competente, che provvederà al rilascio di opportuno provvedimento autorizzativo;

- I. dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la tutela della fauna ittica e dell'ambiente acquatico, rilasciate in via breve ai sensi dell'art. 17 della L.P. n. 60/1978 (Norme per l'esercizio della pesca nella Provincia di Trento):
- comunicazione, con preavviso di almeno 15 giorni, della data di inizio lavori alla Stazione Forestale e all'Associazione Pescatori competenti territorialmente, per concordare l'eventuale recupero preventivo della fauna ittica presente o altri accorgimenti esecutivi;
  - evitare nel modo più assoluto l'immissione di cemento in acqua, il lavaggio di macchinari e attrezzature di cantiere direttamente in alveo, limitando al minimo l'intorbidamento dell'acqua medesima;
  - deviazione del flusso idrico mediante tubazioni od altri appositi accorgimenti tecnici;
  - evitare la rimozione di massi di grosse dimensioni presenti in alveo, nonché il loro utilizzo per la realizzazione di manufatti;
  - ripristino completo dell'alveo originario a conclusione dei lavori;
  - rinaturalizzazione delle sponde mediante posizionamento di talee e/o altre forme arbustive;
  - realizzazione di interventi naturalistici quali: creazione di deflettori di corrente, mantenimento del carattere di sinuosità dell'alveo, ricoveri sottosponda, ecc.);
  - posizionamento di massi in alveo, meglio se disposti a "V" rovesciata;
  - formazione di un letto di magra, al fine di garantire un tirante idoneo alla fauna ittica anche in periodi di scarsa portata;
  - evitare, per quanto possibile, i lavori in alveo nei mesi invernali ed in particolare nei mesi da ottobre ad aprile.

Nel rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) Nel caso il Concessionario durante o dopo i lavori richiesti, dovesse per qualsiasi motivo rinunciare alla presente concessione ha l'obbligo, qualora gli uffici competenti lo ritengano necessario, di eseguire a proprie spese tutti i lavori indispensabili al ripristino dello stato dei luoghi;
  - b) Il Concessionario è obbligato ad eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali e manufatti interessati dalla presente concessione, nonché a riparare subito tutti i danni che eventualmente si verificassero anche a seguito di eventi naturali eccezionali.
  - c) Non potranno essere costruite opere o impianti diversi da quelli concessi. Si fa presente che, per la realizzazione di lavori od opere, a carattere precario, diversi da quelli specificati nel presente atto, ma connessi con le opere da eseguire, è necessario che il Concessionario presenti al Servizio Bacini Montani istanza di autorizzazione ai fini idraulici e patrimoniali;
  - d) Sono assolutamente vietati entro l'alveo, sulle sponde e sulle opere di difesa o sui beni demaniali, i depositi, la formazione di cumuli, la costruzione di sbarramenti, effettuati anche a carattere provvisorio, con materiali scavati o con materiali di altra natura o provenienza, salvo quanto eventualmente autorizzato.
- Eventuali piantagioni o modesti manufatti, sia esistenti che autorizzati, presenti entro la fascia di rispetto di 4,00 metri dalle opere idrauliche o dal confine demaniale, per esigenze idrauliche, potranno essere soggette a ordinanza di rimozione, senza indennizzo.
- e) Nei limiti e modalità di esercizio della presente concessione, il richiedente dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi all'alveo, alle difese idrauliche ed alle proprietà dell'Amministrazione concedente, nonché ad altre opere o beni, sia pubblici che privati. E' pertanto ritenuto responsabile della delimitazione dei confini e di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione. Si declina inoltre ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le persone, le attrezzature e le opere interessate alla concessione potessero trovarsi esposte non solo a causa dell'andamento idrologico, anche calamitoso, del corso d'acqua, ma anche per effetto di infiltrazioni o di lavori che si dovessero eseguire lungo il corso d'acqua medesimo, ritenendosi sollevata la Provincia Autonoma di Trento da ogni reclamo o molestia, che ne potesse conseguire. La presente clausola vale anche nel caso che i danneggiamenti siano conseguenti a piene

improvvisi del corso d'acqua causati da cacciate di acqua di eventuali soprastanti impianti di ritenuta, sia per manovre manuali che per cacciate automatiche degli impianti stessi.

- f) L'Amministrazione concedente si riserva ogni e più ampia facoltà di sospensione, modifica o revoca, in qualsiasi momento, della presente concessione quando ciò fosse ritenuto necessario nell'interesse pubblico, per negligenza del richiedente, o per altri giustificati motivi, senza che il Concessionario possa opporsi e vantare danni o indennizzi di sorta.

In particolare, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione concedente di richiedere, senza esborso di corrispettivo alcuno, la rimozione o lo spostamento degli impianti, cavi e condotte, quando tali servizi interferiscano con l'esecuzione di lavori ed interventi di sistemazione idraulica e forestale che interessino l'alveo, le opere idrauliche e la relativa fascia di rispetto.

- g) La presente concessione non è cedibile pena l'immediata decadenza della stessa, nè destinata ad uso diverso. Eventuali volture dovranno essere preventivamente richieste al Servizio Bacini Montani con istanza sottoscritta dal Concessionario e dal subentrante.
- h) La concessione oggetto del presente atto viene assentita nelle attuali situazioni e condizioni dei luoghi e delle opere. Pertanto il Concessionario non potrà in seguito denunciare deficienze o invocare migliorie o lavori o interventi al fine di poter esercitare la concessione o di poterla esercitare meno onerosamente o più sicuramente; non potrà rendere responsabile la Provincia Autonoma di Trento per danni alle persone o alle cose in ragione delle dette deficienze, delle mancate migliorie o lavori o interventi.
- i) Alla scadenza della presente concessione, alla rescissione dell'atto stesso da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo per qualsiasi miglioramento apportato e avrà l'obbligo di eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per la riduzione in pristino e per le riparazioni di eventuali danni che fossero stati arrecati dal concessionario all'alveo, alle sponde e alle difese idrauliche nell'ambito della zona di intervento, provvedendovi secondo le prescrizioni che saranno impartite. La Provincia Autonoma di Trento concedente potrà a sua convenienza esonerare il Concessionario dall'obbligo di demolire, a scopo di ripristino quelle opere che riterrà utile conservare.
- l) L'inizio dei lavori costituisce a tutti gli effetti l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- m) La realizzazione di opere e/o interventi diversi da quelli individuati dalla presente concessione o l'inosservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà dare luogo alla dichiarazione di decadenza dell'atto stesso nonché, qualora ne ricorra il caso, all'applicazione delle vigenti norme e sanzioni in materia di polizia idraulica ai sensi della Legge provinciale n. 18 di data 8 luglio 1976 e s.m..
- 3) di dare atto che, la presente concessione è esente da canone e deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 8 della L.P. 8 luglio 1976, n. 18, in quanto l'opera riveste carattere di pubblico interesse;

di DARE ATTO che:

La presente concessione è valida ai soli effetti idraulici e patrimoniali, fatti salvi eventuali diritti di terzi, e non esime il titolare dall'osservanza di eventuali ed ulteriori prescrizioni stabilite da altre leggi e regolamenti di competenza di altri Enti o Servizi.

Il richiedente dovrà tenere sempre, a disposizione degli organi di controllo, copia della presente determinazione, con allegati gli eventuali disegni.

Il procedimento si chiude con l'emissione del presente provvedimento.

Ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La presente viene inviata al richiedente, ai sensi dell'art. 33, comma 2 bis, della L.P. 30.11.1992, n. 23, all'Ufficio Distrettuale Forestale di Cles ed alla Stazione Forestale di Fondo per le funzioni di vigilanza di cui all'art. 16 primo comma, della L.P. 08.07.1976 n. 18 e s.m..

**Non sono presenti allegati parte integrante**

**IL DIRIGENTE**  
**Roberto Coali**